



**BANCA PASSADORE & C.**

BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888  
GENOVA

FOGLIO INFORMATIVO

# Denari Caldi e Stand By

---

**Aggiornato al 01 ottobre 2020**

*(D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione)*

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca  
all'indirizzo [info@bancapassadore.it](mailto:info@bancapassadore.it) o al numero 010 5393386 (Servizio Marketing)



## Denaro Caldo e Stand By

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

## Banca Passadore &amp; C. S.p.A.

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova

Tel.: 010 5393386 – Fax: 010 5393399

Email: [info@bancapassadore.it](mailto:info@bancapassadore.it) - Sito internet: [www.bancapassadore.it](http://www.bancapassadore.it)

Iscritta all'albo delle banche N.1094

## CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

*Struttura e funzione economica*

Si tratta di finanziamenti regolati in conto corrente e rivolti alle aziende con specifici fabbisogni di liquidità.

**Denaro Caldo “a tempo” o “on call”:** per le aziende che fronteggiano temporanei fabbisogni finanziari. E' una linea di credito a tempo determinato o a revoca e consiste in una somma messa a disposizione del Cliente “a tempo” per singoli utilizzi a tempo predeterminato, con durata massima di tre mesi, o “on call”, ovvero a vista, per singoli utilizzi con durata massima di sei mesi**Linea di credito “Stand By”:** Operazione mediante la quale viene messa a disposizione di un'azienda una linea di credito d'importo predeterminato e per un periodo di tempo fissato con facoltà di utilizzo ripetuto.*Principali rischi (generici e specifici)*

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- variabilità del tasso di cambio, qualora l'apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

## QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOTESI		
Contratto con durata trimestrale con utilizzato pari a 1.500 euro in via continuativa per l'intero trimestre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordato: € 1.500</li> <li>- Utilizzato medio: € 1.500</li> <li>- Tasso debitore annuo nominale (massimo): 8,500%</li> <li>- Commissione trimestrale di messa a disposizione somme: 0,50%</li> </ul>	Interessi: $1.500 * 8,50\% * 3/12 = € 31,875$  Oneri: €7,5  <b>TAEG: 10,92%</b>

- Tasso non superiore a: 8,50% annuo
- Commissione di messa a disposizione somme: 0,50% dell'importo accordato
- Penale di rimborso anticipato (per operazioni di “denaro caldo”): 1% dell'importo rimborsato

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca ([www.bancapassadore.it](http://www.bancapassadore.it)).

## RECESSO E RECLAMI

## Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Banca Passadore & C. - Ufficio Reclami, Via E. Vernazza, 27 - 16121 Genova; e-mail: [ufficio.reclami@bancapassadore.it](mailto:ufficio.reclami@bancapassadore.it); pec: [ufficio.reclami@pec.passadore.it](mailto:ufficio.reclami@pec.passadore.it)), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento (15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo per i reclami inerenti ai servizi di pagamento\*).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- “Arbitro Bancario Finanziario” (ABF), per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- “Organismo di Conciliazione Bancaria”, istituito presso il “Conciliatore Bancario Finanziario”, per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), oppure chiedere alla Banca;
- “Arbitro per le Controversie Finanziarie” (ACF), per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di





investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it) oppure chiedere alla Banca. Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.

#### *Ricorso all'Autorità Giudiziaria.*

Il Cliente per poter fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all'Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)), sia nei casi di ricorso all'ABF o all'ACF, in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.

Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all'Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E' fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all'ABF o all'ACF.

\* Se, in situazioni eccezionali (cause di forza maggiore, o comunque fuori dal controllo della Banca e casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento) la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

#### **“Denari caldi”**

##### **Rimborso**

Se l'operazione è a tempo predeterminato l'utilizzo deve essere rimborsato alla scadenza. Il Cliente potrà rimborsare anticipatamente in tutto o in parte le somme utilizzate, previo preavviso scritto non inferiore a due giorni e su dette somme sarà tenuto a corrispondere alla Banca la penale di rimborso anticipato.

Se l'operazione è “on call” entrambe le parti possono chiedere od effettuare il rimborso in qualsiasi momento con un preavviso scritto di due giorni lavorativi; alla scadenza del termine massimo di durata (sei mesi) il Cliente sarà in ogni caso tenuto al rimborso dell'operazione.

Al momento del rimborso il Cliente dovrà in ogni caso provvedere al pagamento della somma dovuta comprensiva di capitale, interessi maturati sino al giorno dell'effettivo pagamento, spese ed eventuale penale.

##### **Recesso**

Entrambe le parti hanno facoltà di esercitare il diritto di recesso dall'affidamento per operazioni di denaro caldo. Il recesso potrà essere esercitato dal Cliente in qualsiasi momento, dalla Banca invece, ove ricorra un giustificato motivo o una giusta causa. Entrambe le parti sono tenute a darne comunicazione scritta con un preavviso di due giorni lavorativi, salvo giusta causa, nel quale caso non è dovuto alcun preavviso.

Il recesso dall'affidamento, sia quest'ultimo a revoca o a tempo determinato, comporta per il Cliente l'obbligo di procedere al rimborso di tutto quanto dovuto alla Banca, in relazione alle operazioni in essere, per capitali, interessi e spese nonché di corrispondere alla Banca la eventuale penale di rimborso anticipato

#### **“Stand By”**

##### **Rimborso e recesso**

I finanziamenti saranno rimborsati alla scadenza o per effetto del diritto di recesso esercitato dalle parti con un preavviso di almeno due giorni lavorativi. In tali casi il Cliente dovrà provvedere a rimborsare la somma dovuta comprensiva di capitale, interessi maturati sino al giorno dell'effettivo pagamento e spese.

## **LEGENDA**

<i>Commissione di messa a disposizione somme</i>	Commissione calcolata, ai sensi dell'art. 117 bis I comma D. Lgs. 1/9/93 n. 385 Testo Unico Bancario, sulle somme messe a disposizione dalla Banca, in maniera proporzionale alle stesse e alla durata dell'affidamento.
<i>Tasso debitore annuo nominale</i>	Tasso annuo utilizzato per calcolare gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
<i>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</i>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dell'operazione, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite massimo e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

